



Informativa n. 04/IDS/2015

Venezia, 16 settembre 2015

Nel periodo **dal 01.10.2015 al 15.10.2015** i gestori delle strutture ricettive dovranno inviare al Comune la dichiarazione dei pernottamenti per il **3° trimestre 2015**.

La dichiarazione deve essere trasmessa via internet avvalendosi del servizio disponibile sul portale comunale <http://portale.comune.venezia.it/ids/> ed utilizzando le credenziali ottenute in sede di registrazione sullo stesso sito.

Nello stesso periodo i gestori dovranno riversare al Comune le somme incassate nel **3° trimestre 2015** secondo le specifiche di seguito riportate.

## DICHIARAZIONE PERNOTTAMENTI

Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune mediante il Portale dei Servizi il numero di pernottamenti registrati nel trimestre di riferimento.

I dati richiesti riguardano:

- ✓ il numero dei pernottamenti imponibili, ossia quelli fino a 5 giorni consecutivi, soggetti a tariffa intera e ridotta;
- ✓ il numero dei pernottamenti esenti dal pagamento dell'imposta, ossia quelli tassativamente indicati nell'[art. 4 del vigente regolamento](#).

Il sistema, sulla base dei dati dichiarati mediante il Portale, ossia il numero pernottamenti, la tipologia, la classificazione e l'ubicazione della struttura, calcolerà l'importo atteso dell'Imposta da riversare al Comune. Tale importo dovrà corrispondere alle somme effettivamente riscosse.

Nel sito internet del Comune è possibile scaricare l'[opuscolo con le tariffe](#).

Ai fini della dichiarazione dei pernottamenti del **3° trimestre 2015**, si ricorda che

- ✓ devono essere comunicati tutti i pernottamenti, imponibili ed esenti, registrati dal 01/07/2015 al 30/09/2015 (compresi quelli cominciati la sera del 30 settembre) secondo il criterio temporale;
- ✓ nel form di dichiarazione on line per il 3° trimestre 2015 il gestore dovrà quindi compilare, per ciascuna struttura: il numero dei pernottamenti interi (ai quali si applica la tariffa ordinaria prevista per ciascuna categoria), ridotti ed esenti;
- ✓ ai fini dell'applicazione della tariffa per l'imposta di soggiorno, i mesi di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2015 rientrano nel periodo di alta stagione;
- ✓ il gestore è tenuto ad inviare la dichiarazione anche nel caso in cui non si sia registrato nessun pernottamento nel trimestre ponendo a zero tutti i campi da compilare;

- ✓ ai fini dell'imposta di soggiorno, le variazioni inerenti il soggetto gestore (cessazioni, vendite, subentri, ecc.), dovranno essere comunicati mediante il Portale. A tal fine, nel form di registrazione al sito è possibile eliminare la singola struttura ricettiva oppure comunicare la cessazione dell'attività chiudendo completamente la posizione.

## RIVERSAMENTO AL COMUNE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Gestore della struttura ricettiva riversa al Comune l'imposta riscossa mediante bollettino di conto corrente postale oppure tramite bonifico sul seguente conto:

n. **1000130813** intestato Città di Venezia Imposta Soggiorno - Servizio Tesoreria

**IBAN: IT 09 U 07601 02000 001000130813**

**BIC: BPPIITRRXXX**

Per evitare inutili richieste di chiarimenti o accertamenti errati, è fondamentale indicare nella causale di versamento il codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva, il trimestre di riferimento (3° trimestre 2015) ed il numero di protocollo generale assegnato alla dichiarazione, come di seguito specificato:

### CAUSALE DI VERSAMENTO: P.IVA/C.F. – trimestre di riferimento – prot.dichiarazione

si riporta un esempio:

00123456789 - 3° trimestre 2015 – prot. 98765/2015.

## AGENTE CONTABILE

Si ricorda che il Gestore delle strutture ricettive, stante la disponibilità (c.d. "maneggio") di denaro pubblico, è qualificabile come "agente contabile" ed è, pertanto, sottoposto alla vigilanza giurisdizionale della Corte dei Conti.

Anche in virtù di tale qualificazione, si raccomanda di tenere e conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:

- ✓ prospetto o registro delle presenze nel quale sono annotate le generalità dell'ospite ed il periodo di soggiorno;
- ✓ copia delle quietanze, debitamente numerate e datate, rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
- ✓ copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune e copia dei riversamenti effettuati alla tesoreria dell'Ente (ordine di bonifico o bollettino postale).

Per approfondimenti al riguardo, è possibile consultare la [sezione del sito comunale](#) a ciò dedicata.

## NOVITA' DAL 01/07/2015

Con delibera commissariale n. 198/2015 sono state introdotte alcune novità al fine di adeguare l'attuale quadro tariffario alla normativa regionale. Sono state approvate nuove tariffe d'imposta che si aggiungono a quelle vigenti.

La delibera prevede, inoltre, alcuni adeguamenti tariffari che coinvolgeranno tutte le strutture ricettive, sia quelle già operanti, sia quelle riclassificate ai sensi della L.R. Veneto n. 11/2013, in particolare è stato modificato il criterio di arrotondamento della tariffa per pernottamento che l'ospite è tenuto a corrispondere al Gestore della struttura ricettiva.

Per ulteriori dettagli vedere le [informative 2/2015 e 3/2015](#).

# AGGIORNAMENTO DEL PORTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE IN BASE ALLA L.R.V N. 11/2013

La nuova categoria tariffaria dell'imposta di soggiorno dovrà essere usata solo dopo il conseguimento della riclassificazione secondo quanto previsto dalla L.R. Veneto n. 11/2013. Perciò fino a quando non si sarà ottenuta la nuova classificazione **NON SI DOVRA' CAMBIARE LA CATEGORIA/CLASSE TARIFFARIA** nel portale dei servizi IDS e si continuerà a far pagare l'imposta agli ospiti con la vecchia tariffa/categoria.

Una volta ottenuta la riclassificazione, bisognerà accedere al portale, nella sezione "modifica i dati di registrazione", eliminare con la X la pagina della struttura con la vecchia classificazione, e inserire "una nuova struttura" aggiornando nel riquadro "Tipologia struttura" la nuova classificazione assegnata.

Questa operazione di aggiornamento va eseguita anche nel caso di cessazione di una struttura a seguito di chiusura attività e apertura di una nuova (es. cambio da Unità ammobiliata a uso turistico a Locazione turistica art. 27 bis.)

La tariffa relativa alla nuova classificazione, si applicherà a partire dal primo giorno del trimestre successivo e non dal giorno in cui viene effettuata la modifica.

Esempio: riclassificazione ottenuta il 18 agosto 2015, modifica a portale effettuata il 25 agosto; si continua ad applicare la vecchia tariffa fino al 30 settembre 2015 e si applica la nuova tariffa dal 1 ottobre 2015).

## CONTATTI

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Comune di Venezia, contenente gli ultimi aggiornamenti, visitando le pagine dedicate all'[imposta di soggiorno](#) oppure rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti orari:

CITTA' DI VENEZIA  
DIREZIONE FINANZA, BILANCIO E TRIBUTI  
Settore Gestione Tributi e Canoni

San Marco, 4030                      30124 Venezia (Ve)                      Tel. 041.2744091                      Fax 041.2744050  
Via Forte Marghera, 111                      30173 Mestre Venezia (Ve)                      Tel. 041.2746091                      Fax 041.2746045  
mail: [info.tributi@comune.venezia.it](mailto:info.tributi@comune.venezia.it) - sito: [www.comune.venezia.it/ids](http://www.comune.venezia.it/ids)

Orari di apertura al pubblico: Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 – 12:30

Le precedenti Circolari Informative inviate ai Gestori delle strutture ricettive sono consultabili nel [sito internet del Comune](#).